

Ministero dell'Istruzione e del merito ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) — BSIC811000@istruzione.it — tel. 030-652121 — fax 030-6852898

Prot.: vedi segnatura

Ome, 20/02/2023

Alla Dott.ssa TASSI Flavia Villaggio Montini Via Terza, 9 25133 BRESCIA (BS)

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA AUTONOMO OCCASIONALE

TRA

l'Istituto Comprensivo di OME – C.F. n. 80048360178 – in persona del Dirigente Scolastico Prof. Luciano Gerri (C.F. GRRLCN59C13L339Q), rappresentante legale

E

l'Esperto Esterno Sig.ra TASSI Flavia, nata a Brescia (BS) il 30/12/1975 – C.F. TSSFLV75T70B157L (d'ora innanzi denominato Esperto)

PREMESSO

- che l'art.40 della legge 27 dicembre 1997, n.449 consente la stipulazione di contratti a
 prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni
 didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio
 dell'autonomia;
- che l'Istituto Comprensivo di Ome ha predisposto il progetto "Educazione Musicale" per l'a.s.2022/23;
- che il progetto in parola è finanziato dall'Istituto medesimo con contributo del diritto allo studio;
- che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti esterni all'Istituzione Scolastica;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione professionale di collaborazione non subordinata occasionale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole per l'anno scolastico 2022/23.

ART. 1

L'Istituto affida alla Sig.ra Tassi Flavia, che accetta l'esecuzione dell'attività formativa prevista per il Progetto "Educazione Musicale", come previsto dalla scheda di progetto parte integrante dell'avviso di riferimento secondo la traccia programmatica autorizzata dall'Istituto per la scuola Primaria di Monticelli classi 3^A e 3^B.

Il progetto affidato verrà tenuto dalla Sig.ra Tassi Flavia, individuata quale esperto, per un totale di n. 20 ore per il quale questo Istituto Comprensivo si impegna nel versamento di un importo omnicomprensivo pari a € 875,00.

ART. 2

Il presente contratto decorre dal mese di ottobre 2022 e terminerà entro febbraio 2023, l'attività sarà svolta presso la scuola Primaria di Monticelli per le classi 3^A e 3^B.

L'Istituto, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dall'Esperto, si impegna a riconoscere per tutte le attività di cui all'art.1 il relativo compenso orario per il numero di ore di attività effettivamente prestate, debitamente certificate e documentate dal Timesheet (allegato 1) e riportate nella comunicazione di conclusione delle attività (allegato 2), entrambi i modelli unitamente alla richiesta di pagamento firmata dall'Esperto (allegato 3) dovranno essere consegnate al termine delle attività.

Il compenso pattuito sarà corrisposto previa presentazione di richiesta di pagamento.

ART. 3

L'Esperto si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito, offerta e piano di lavoro approvato dall'Istituto, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 4.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L'Esperto si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i proprio dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii.

L'Esperto, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.

L'Esperto si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratto, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.

ART. 4

Tutte gli elaborati prodotti durante l'esecuzione del modulo formativo saranno di proprietà esclusiva dell'Istituto, l'Esperto potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da parte dell'Istituto. L'Istituto si riserva il diritto di utilizzare e riprodurre il suddetto materiale didattico, anche successivamente alla scadenza del contratto, per soli scopi didattici interni;

Nell'espletamento dell'incarico l'esperto è tenuto all'obbligo del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. del codice civile.

ART. 5

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto potrà intimare all'Esperto, a mezzo raccomandata A/R e/o PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:

- La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 12/08/2010, n. 136;
- La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio;
- La perdita, in capo all'operatore economico, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- La violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Ente;
- la violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno. è fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto.

In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 7 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.

ART. 6

Ai sensi dell'articolo 29 del regolamento UE 2016/679, o GDR, data la natura del servizio e per tutta la durata di validità del presente contratto si comunica che i dati personali relativi a nostri dipendenti, alunni, genitori di nostri alunni ai quali potrete avere accesso o dei quali possiate venire a conoscenza, nell'ambito delle operazioni necessarie per il servizio erogato, potranno essere da voi utilizzati esclusivamente per operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti affidativi. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra o da parte dei destinatari di ulteriori comunicazioni senza il preventivo consenso nostro o dell'interessato. Ricordiamo inoltre che, trattando i dati in qualità di Titolare, sono a vostro carico la responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Inoltre sarà vostro compito valutare la necessità di fornire l'informativa ed, eventualmente, ottenere il consenso al trattamento da parte dell'interessato.

ART.7

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o interpretazione del presente incarico e che non possa essere amichevole composta fra le parti stesse, è competente il foro di Brescia.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda agli articoli 2230 e seguenti del Codice Civile.

In caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Brescia.

Le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del destinatario del presente contratto.

ART. 8

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente contratto, è dall'Istituto affidato e dall'Esperto accettato in solido, e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'Istituto stesso. Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini del presente contratto, le Parti eleggono domicilio come indicato in premessa.

ART.9

Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata e viene pubblicato in data odierna nelle sezioni "Albo on-line" e "Amministrazione Trasparente" sul sito internet della scuola. Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESTATORE D'OPERA Sig.ra Flavia Tassi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Luciano Gerri